Legge regionale 04 agosto 2014 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 13

(Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è inserito il seguente:

<<8 bis. Il capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 3.9.2.1072 all'unità di bilancio 3.9.1.1072 del medesimo stato di previsione.>>.

2. Al fine di disporre il riallineamento delle imputazioni contabili rispetto alle date di scadenza dei ruoli di spesa sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 di cui alla annessa tabella N. Le variazioni relative alle annualità autorizzate per gli anni successivi al 2016 fanno riferimento alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

3. Il Ragioniere generale, per le finalità previste dal comma 2, con proprio successivo decreto provvede alla reimputazione delle singole rate e del relativo impegno.

4. Il capitolo 1280 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è spostato dall'unità di bilancio 11.4.2.1192 all'unità di bilancio 1.5.2.1028 del medesimo stato di previsione e il capitolo 9696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è spostato dall'unità di bilancio 5.5.2.5060 all'unità di bilancio 12.2.4.3480 del medesimo stato di previsione.

5. In deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), i rientri ivi previsti corrispondenti alla somma di 4.818.878,80 euro e iscritti per l'anno 2014 con l'articolo 1, comma 4, tabella A1, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, conformemente alla

deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 1004 (Approvazione delle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 per i fini di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 21/2007), vengono posti a copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- per 3 milioni di euro - UBI 8.4.2.1144 - capitolo 3560 (articolo 9, comma 34);

- per 1.500.000 euro - UBI 6.1.2.5059 - capitolo 3590 (articolo 7, comma 14);

- per 315.000 euro - UBI 3.5.2.1065 - capitolo 3416 (articolo 4, comma 35, tabella D);

- per 3.878,80 euro - UBI 3.10.2.1005 capitolo 2028 (articolo 4, comma 35, tabella D);

con conseguente riduzione di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3273 prevista con l'articolo 9, comma 76, tabella I.

6. In deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003 la somma complessiva di 6.735.823,70 euro corrispondente alla disponibilità finanziaria giacente sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), non utilizzabile ai sensi del disposto di cui all'articolo 9, comma 123, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e iscritta con l'articolo 1, comma 5, tabella A2, a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 9019 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è posta a copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- per 3.049.307,14 euro - UBI 8.4.2.1144 - capitolo 3232 (articolo 9, comma 76, tabella I);

- per un milione di euro - UBI 3.7.2.5036 - capitolo 3812 (articolo 4, comma 35, tabella D);

- per un milione di euro - UBI 4.1.2.1074 - capitolo 3900 (articolo 5, comma 14, tabella E);

- per un milione di euro - UBI 3.5.2.1118 - capitolo 3435 (articolo 4, comma 35, tabella D);

- per 686.516,56 euro - UBI 3.5.2.1065 - capitolo 3540 (articolo 4, comma 4)

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti relativi al procedimento volto all'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 33, della legge regionale 27/2012 sono adottati dalla Direzione centrale competente in materia di energia.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire, mediante modifica delle vigenti convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 14, comma 51, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e con riferimento alle obbligazioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), modalità e condizioni di ulteriore cofinanziamento da parte dell'istituto emittente con distinti mezzi propri degli interventi di finanziamento a valere sulla provvista di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, di seguito denominata <<provvista mista>>, al fine di consentire l'integrale utilizzo della stessa.

9. Per le finalità di cui al comma 8, i finanziamenti attivati a valere sulla provvista mista, qualora assistiti da operazioni di cofinanziamento da parte dell'istituto emittente con distinti mezzi propri, possono avere durata inferiore a quella fissata dalla pertinente normativa in vigore.

10. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 1004/2014, in base alla quale la somma di 294.669,25 euro per l'anno 2014 è stata iscritta con l'articolo 1, comma 4, tabella A1, a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 2063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la quota di 50.000 euro viene posta a copertura dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 3, comma 19, tabella C, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 2074 dello medesimo stato di previsione della spesa.

11. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 le parole <<alla programmazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di energia>>;

b) al comma 1 dell'articolo 17 le parole <<alla programmazione>> sono sostituite dalle seguenti <<competente in materia di energia>>.

12. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 51 ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), al fine dell'individuazione degli impegni di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 51 ter della legge regionale 21/2007, l'anno in cui si è disposto l'impegno è escluso dal computo degli anni decorsi dall'assunzione dell'impegno medesimo.

13. All'articolo 5 della legge regionale 27/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 le parole <<in via di anticipazione e>> sono soppresse;

b) il comma 29 è abrogato.

14. Lo stanziamento di 1.800.000 euro per l'anno 2014 iscritto con l'articolo 1, comma 5, tabella A2, a valere sull'unità di bilancio 3.2.131 e al capitolo 1496 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è destinato per un milione di euro a copertura di parte dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 disposta con l'articolo 9, comma 76, tabella I, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e per 800.000 euro a copertura di parte dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 disposta con l'articolo 9, comma 64, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

15. Lo stanziamento complessivo di 4.600.000 euro per l'anno 2014 iscritto all'unità di bilancio 4.5.161 e al capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è destinato per 1.840.000 euro a copertura di parte dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 9, comma 64, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e per 2.760.000 euro a copertura dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 disposta con l'articolo 9, comma 76, tabella I, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3239, limite n. 233, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

16. Il Comune di Bagnaria Arsa è autorizzato a devolvere le annualità del contributo ventennale di 14.960,78 euro annui concesso con decreto

PMT/SEDIL/UD/5642/ERCM-455 del 22 ottobre 2013 per la sistemazione dell'edificio municipale e dell'area pertinenziale esterna, in sostituzione dell'intervento di riqualificazione di piazza Sant'Andrea a Sevegliano.

17. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Bagnaria Arsa presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia - domanda di conferma e devoluzione del contributo di cui al comma 16 corredata di una relazione illustrativa dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.